



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0007704 - 01/08/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 31 LUG. 2012

**Spett. le**  
**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
**e degli Esperti Contabili di La Spezia**  
**Piazzale Kennedy, 27 int. G 10/11**  
**19124 La Spezia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 175/2012 – Cancellazione iscritto irreperibile*

Con riferimento al Vostro quesito del 27.06.2012 (prot. CNDCEC n. 6694 del 04.07.2012) con il quale si domanda se l'Ordine possa promuovere d'ufficio il procedimento di cancellazione nei confronti di un iscritto irreperibile, già sospeso per morosità, oppure se debba avviare la procedura di cancellazione per morosità ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi, si osserva quanto segue.

La cancellazione d'ufficio è disposta dal Consiglio dell'Ordine a seguito dell'accertamento del venir meno di uno dei requisiti prescritti dalla legge ai fini della permanenza nell'Albo. Tra le varie ipotesi, l'irreperibilità dell'iscritto rappresenta una condizione particolare che, per condurre all'apertura di un procedimento di cancellazione, deve essere preventivamente accertata e documentata ma che, una volta verificata, produce l'obbligo di procedere alla cancellazione dall'albo del professionista che non possiede più il requisito della residenza o del domicilio professionale ai sensi dell'art. 36, comma, 1, lett. d) dell'Ordinamento. In particolare, infatti, occorre verificare se l'iscritto risulti o meno ancora residente o domiciliato nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ordine.

Poiché dal quesito in argomento risulta che l'Ordine abbia già provveduto a richiedere presso il Comune di residenza del professionista, con esito negativo, il certificato di residenza aggiornato di quest'ultimo, e che non possa inoltrare le comunicazioni tramite pec poiché anche tale indirizzo risulta sconosciuto, attesa quindi l'acclarata irreperibilità del professionista, lo stesso Ordine potrà procedere con la cancellazione d'ufficio dell'iscritto senza dover attendere i termini prescritti per la cancellazione per morosità ai sensi dell'art. 7, comma, 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi. Resta fermo l'onere, per l'Ordine, di promuovere le azioni ritenute più opportune tese al recupero delle somme dovute dal professionista.

Poiché le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate all'indirizzo noto all'Ordine, si rappresenta che qualora il destinatario delle comunicazioni non provveda al ritiro delle relative raccomandate, può trovare applicazione la legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina le notificazioni di atti e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. In

particolare, l'art. 8 comma 4 della Legge citata prevede che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore".

Per maggiore chiarezza, si precisa che "la data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma", si riferisce alla raccomandata a.r. con la quale l'agente postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale, corredando l'avviso di tutte le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 8, con espresso invito a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

L'art. 8 della Legge citata prevede che, nel caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Eseguito il deposito, l'agente postale provvede ad inviare al destinatario, con raccomandata a.r., l'avviso sopra riportato.

Distinti saluti

Il Direttore Generale f. f.  
Francesca Maione

